



COMUNE DI BARIANO

Provincia di Bergamo

24050 – Via A.Locatelli 4 – Partita IVA 00671150167

Tel. centralino 0363/95022 – E-mail: comune.bariano@legalmail.it

web: [http:// www.comune.bariano.bg.it](http://www.comune.bariano.bg.it)

REGOLAMENTO PER LA **DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI** **PRESSO L'AREA FESTE DI BARIANO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 04.04.2025

Art. 1 – NORMA GENERALE

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dell'area comunale di seguito chiamata "Area Feste" situata nel Comune di Bariano, in via Piave, per lo svolgimento di attività di carattere ricreativo, religioso, didattico, sociale e culturale in genere, con particolare riferimento alle feste popolari.

Art. 2 – DESCRIZIONE DEI LUOGHI

L'insieme delle strutture inserite nell'Area Feste, sita in Bariano Via Piave, è gestito dal Comune.

L'Area Feste, nel suo complesso, coincide con tutto quanto contenuto nella planimetria allegata (Allegato "A") al presente regolamento.

L'Area Feste comprende al suo interno le seguenti strutture (soggette a questo regolamento):

- sala interna, anche definita come salone/convivio
- locale cucina attrezzata
- spazio verde esterno
- spazio cementato esterno
- servizi igienici
- servizi igienici per disabili

Gli spazi sono di esclusiva proprietà comunale; gli stessi possono essere concessi secondo le modalità descritte nei punti successivi.

NON sono soggette a questo regolamento in quanto esterne all'area feste:

- Campo polifunzionale calcio a 5/tennis/pallavolo
- Campo beach volley
- Spogliatoi a servizio dei due campi sopracitati
- Aree verdi a servizio dei due campi sopra citati

La gestione è improntata a criteri atti a favorire la massima diffusione delle attività ricreative, culturali e sociali con lo scopo prioritario di promuovere momenti di aggregazione e la coesione del tessuto sociale del paese.

Art. 3 - RICHIEDENTI

Le autorizzazioni per l'organizzazione delle manifestazioni oggetto del presente regolamento vengono concesse ai seguenti soggetti:

3.1 In via prioritaria, ad Associazioni / Società sportive / Gruppi amatoriali / Fondazioni / Enti non commerciali, con sede in Bariano o radicati sul territorio;

3.2 In subordine, ad altri soggetti.

Per “altri soggetti” si intendono persone giuridiche che abbiano o non abbiano sede in Bariano, associazioni ed enti che non abbiano sede o che non siano radicati sul territorio comunale e che non abbiano alcuna attinenza col tessuto sociale, storico, culturale del territorio barianese.

Art.4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA

Le domande per la concessione degli spazi di cui all’art. 2 dovranno essere inoltrate al Comune di Bariano dal 15 dicembre dell’anno precedente al 15 febbraio dell’anno in cui si intende svolgere la manifestazione, salvo diversa disposizione comunale, utilizzando il modulo disponibile presso gli uffici comunali nonché sul sito: www.comune.bariano.bg.it.

Si precisa che, per l’anno 2025, il termine finale è eccezionalmente fissato al 10.05.2025.

Al termine della scadenza della presentazione delle domande di cui all’art. 4, l’Amministrazione Comunale, dopo eventuali incontri con i richiedenti interessati, provvederà alla calendarizzazione delle feste concesse.

In caso di presentazione di due richieste aventi per oggetto il medesimo ambito temporale e spaziale di utilizzo dell’Area Feste, si terrà conto delle seguenti regole e criteri di selezione dell’aggiudicatario:

- a. sede legale nel Comune di Bariano;
- b. se entrambi i soggetti richiedenti hanno sede nel territorio comunale, presenza storica sul territorio;
- c. storicità dell’utilizzo dell’Area Feste per la data richiesta;
- d. maggiore durata della manifestazione.

In caso di parità a seguito dell’applicazione di regole/criteri sopra enunciati, si procederà tramite estrazione a sorte da parte degli Uffici Comunali tra i due richiedenti, alla presenza facoltativa e richiesta di un rappresentante nominato dagli stessi. È fatta salva la possibilità (auspicata e preferibile) di soluzione della problematica proveniente direttamente dai richiedenti stessi.

Nel caso di presentazione di istanze in date successive al 15 febbraio di ciascun anno:

- l’ufficio competente si riserva un termine di 15 giorni per valutare, approvare o respingere con motivazione le istanze pervenute.

- la concessione sarà rilasciata per le date rimaste libere, senza possibilità di concomitanza tra quanto già richiesto.

-nell’ipotesi di richieste per periodi concomitanti presentate nello stesso giorno, si terrà conto delle regole e dei criteri sopra richiamati per le manifestazioni inserite nel calendario.

Non sono consentiti spostamenti di turni assegnati senza la preventiva autorizzazione del Comune.

ART. 5 – CONTENUTO DELLA DOMANDA

L’istanza dovrà contenere:

- i dati del richiedente;
- l’indicazione del soggetto responsabile della manifestazione;
- la denominazione della manifestazione;
- il programma delle attività che si intendono promuovere all’interno della struttura;

- le date di utilizzo dell'Area Feste, gli orari di apertura della manifestazione e l'eventuale richiesta di utilizzo dell'area ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del regolamento;
- la dichiarazione sottoscritta dal richiedente e dal responsabile della manifestazione di aver letto integralmente il regolamento per la disciplina delle manifestazioni presso l'Area Feste di Bariano e di rispettare tutti i suoi articoli;
- la dichiarazione sottoscritta dal richiedente e dal responsabile della manifestazione di essere consapevole che, come specificato dall'articolo 9, è vietato l'utilizzo di prodotti per la somministrazione di alimenti e bevande (ad esempio piatti, bicchieri e posate) in plastica e monouso;
- la dichiarazione sottoscritta dal richiedente e dal responsabile della manifestazione contenente l'impegno a rispettare il dettato dell'articolo 38 del vigente Regolamento di Igiene urbana;
- la dichiarazione sottoscritta dal richiedente contenente l'impegno a presentare apposita polizza assicurativa e a versare la somma prevista a titolo di deposito cauzionale;
- ogni altra informazione utile al fine dello svolgimento della manifestazione;

Art. 6 – UTILIZZO/CONCESSIONE

Il Responsabile del Servizio competente, previa verifica:

- della completezza dell'istanza presentata;
- che il fine della manifestazione che si intende svolgere sia ricompreso tra quelli indicati nell'articolo 1 del presente regolamento e, in genere, la compatibilità dell'attività che si intende svolgere con la struttura;
- della disponibilità della struttura;

dispone l'utilizzo/concessione o il diniego dell'utilizzo della medesima.

Il Responsabile del servizio comunicherà l'utilizzo/concessione od il diniego all'utilizzo della struttura al richiedente, non oltre i 20 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta.

L'amministrazione comunale si riserva di revocare l'autorizzazione in casi eccezionali (eventi straordinari ed imprevedibili, emergenze, ecc.), senza che ciò comporti alcun risarcimento danni a favore del richiedente.

Art. 7 – PROCEDURA E MODALITÀ SVOLGIMENTO FESTE

La durata massima della concessione, inclusi i giorni di non apertura al pubblico, è stabilita di norma in giorni consecutivi 12 (dodici), salvo diversa autorizzazione rilasciata con apposita deroga da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'intervallo minimo fra due manifestazioni consecutive tra loro è fissato di norma in giorni 3 (tre), decorrenti dal termine della manifestazione precedente.

L'area, il fabbricato nonché gli accessori, annessi e connessi, dovranno essere restituiti entro 48 ore dal termine della manifestazione, nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati.

Qualora il richiedente ne faccia richiesta all'atto della presentazione della domanda di utilizzo, è possibile poter disporre delle strutture fino a 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dell'evento in programma, se possibile. Per tale periodo non viene conteggiata la tariffa giornaliera di utilizzo.

Conseguentemente, in tale periodo non è possibile:

- effettuare alcuna attività non strettamente finalizzata alla preparazione dell'evento principale;
- somministrare alimenti e bevande, effettuare trattenimenti danzanti e/o qualunque attività attrattiva e di intrattenimento.

Al fine di accertare lo stato di fatto dell'area e delle relative strutture, la riconsegna dell'immobile dovrà avvenire previo sopralluogo e redazione di un verbale da parte dell'ufficio comunale competente e del Responsabile della Manifestazione o di un soggetto delegato. Durante l'ispezione si procederà a verificare l'avvenuta pulizia e gli eventuali danni arrecati, per una potenziale rivalsa sul deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8.

L'area dovrà essere riconsegnata sgombra da qualsiasi materiale e interamente pulita. Sarà quindi cura del richiedente effettuare in proprio le pulizie comprendendo anche:

- ambiente interno ed esterno
- bidoni dei rifiuti
- cartacce e mozziconi di sigaretta
- attrezzature cucina e bar
- ogni altra pulizia non espressamente citata

Al termine di ogni utilizzo, durante il sopralluogo per la verifica delle strutture, l'ufficio comunale competente stilerà un inventario delle vettovaglie e attrezzature presenti nell'area. In caso di merce mancante o danneggiata, l'utilizzatore dovrà acquistare immediatamente la merce mancante, integrandone i pezzi con medesimi per specie e fattezze.

Eventuali contestazioni circa lo stato dei luoghi o dei materiali e beni presenti dovranno essere registrate a verbale.

Art. 8 – TARIFFE E CAUZIONI

Le tariffe sono determinate con Deliberazione della Giunta Comunale.

Alla tariffa, così determinata, andrà aggiunto il corrispettivo dovuto per le utenze (luce, acqua, gas) a corredo delle strutture utilizzate quantificato sulla base degli effettivi consumi rilevati dal responsabile del servizio al termine dell'uso della struttura.

Il costo da applicare agli utilizzatori è quindi in funzione al numero dei giorni occupati e al corrispettivo delle utenze.

La Giunta Comunale può, con propria deliberazione adeguatamente motivata, concedere gratuitamente la struttura alle associazioni e agli enti no profit per la realizzazione dei propri fini istituzionali (fermo restando lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1) che abbiano

specifica rilevanza sul territorio, purché durante le suddette manifestazioni non vengano svolte attività di carattere commerciale. Resta fermo l'obbligo del versamento del deposito cauzionale, del pagamento delle utenze e dell'allegazione della polizza assicurativa.

Il richiedente, pena la revoca della concessione, dovrà versare, entro il termine indicato nella stessa, quale deposito a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, la somma che sarà stabilita dalla Giunta comunale mediante strumento di pagamento tracciabile.

- Il deposito cauzionale sarà restituito dal Comune al termine di tutte le procedure previste per la riconsegna dell'immobile, ivi incluso il pagamento dei corrispettivi previsti per le utenze.
- Il richiedente che, avuta la concessione, rinuncia di propria volontà all'organizzazione della manifestazione perde il diritto alla restituzione del deposito versato a garanzia, salvo deroghe concesse dalla Giunta Comunale dipendenti da causa di forza maggiore.
- Il richiedente che effettua la propria festa e non riconsegna pulita l'area assegnata, secondo le prescrizioni di cui all'art.7 e nei tempi stabiliti, perde il diritto al rimborso di tutto il deposito cauzionale versato a garanzia.
- Il richiedente che non versa le somme relative all'utilizzo dell'Area oggetto di concessione almeno 7 (sette) giorni dall'inizio della manifestazione ovvero entro la data indicata nella concessione, oltre a quanto sancito dall'art. 14, perde il deposito cauzionale che sarà trattenuto dall'Amministrazione Comunale.
- Per gli eventuali danni arrecati alle strutture, per il fatto e colpa del richiedente, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di rivalersi direttamente sul deposito cauzionale di cui al presente articolo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno o maggior spesa subita.

Art. 9 – RIFIUTI E DIVIETO D'USO DI PRODOTTI IN PLASTICA MONOUSO

1. Il richiedente e il responsabile della manifestazione si impegnano a rispettare quanto previsto dall'articolo 38 del vigente regolamento di igiene urbana che di seguito si riporta: *“In ossequio agli obiettivi di prevenzione e riciclo dei rifiuti, le manifestazioni sul territorio con somministrazione di cibo devono ispirarsi ai principi delle “ecofeste”, con le seguenti prescrizioni, valide per tutti gli eventi:*
 - a) *Obbligo della raccolta differenziata delle frazioni indicate nella “Guida pratica per la raccolta differenziata” distribuita alla cittadinanza;*
 - b) *Per le manifestazioni denominate “Ecofeste”: utilizzo di stoviglie e bicchieri lavabili, acqua in bottiglie in materiale riciclabile, bibite alla spina o in vetro a rendere o stoviglie compostabili.*
2. *Tutte le azioni relative alla raccolta differenziata, all'utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile, dovranno essere ben evidenziate sia nel corso della festa così da rendere partecipi tutti gli utenti, sia con il materiale pubblicitario ed informativo relativo all'evento stesso.*
3. *Con le stesse modalità di differenziazione del rifiuto l'organizzatore della festa o sagra può stipulare apposito contratto separato con il gestore assumendosi tutte le spese”.*

A partire dal 01/01/2020 in conformità alla DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (in G.U.C.E.L. 12/06/2019, n. 155) gli organizzatori delle manifestazioni non potranno utilizzare prodotti in plastica monouso.

Saranno, quindi, ammessi prodotti biodegradabili da conferire nella frazione organica e/o altri prodotti purché non di plastica e non monouso.

Art. 10 – RESPONSABILITÀ CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA

La responsabilità per danni a cose o persone è a totale carico del titolare dell'autorizzazione. La medesima si estende anche ai danni derivanti da modifiche apportate alla struttura ed alle attrezzature dell'area feste. Il richiedente è obbligato a fornire adeguata copertura assicurativa per tutti i rischi.

Il richiedente solleva quindi l'Amministrazione Comunale da ogni richiesta di risarcimento danni, per qualsiasi somma e/o spesa che dovesse insorgere per l'utilizzo dell'area feste. Parimenti l'Amministrazione Comunale non risponde in nessun caso di eventuali danni o disservizi causati dai richiedenti e riscontrati dagli organizzatori della manifestazione immediatamente successiva.

L'Amministrazione comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione nei confronti degli organizzatori e non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento di tutti gli eventi legati alla manifestazione.

L'Amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che venissero lasciati incustoditi o dimenticati nei locali oggetto di concessione.

Le attività all'interno dell'area dovranno essere svolte nel rispetto dei limiti di capienza, orario come previsto dall'articolo seguente, rumore, vibrazioni e lumens stabiliti dalla normativa vigente. Il richiedente sarà ritenuto responsabile dell'area a sua disposizione per l'intera durata della manifestazione.

Con particolare riferimento alle iniziative afferenti eventi musicali, si specifica che sarà onere e cura del richiedente richiedere apposita ordinanza di deroga alle norme vigenti sul rispetto dei limiti acustici.

Per le manifestazioni che necessitano di autorizzazioni particolari, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, SIAE, autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, permessi ATS, permessi ai vigili del fuoco o ad altre autorità competenti da individuarsi in base alla natura dell'evento il responsabile dell'attività dovrà attivarsi per l'espletamento delle pratiche nel rispetto dei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Gli eventuali impianti e attrezzature utilizzate a qualsiasi titolo per le manifestazioni dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia. Allo stesso modo gli organizzatori dovranno richiedere ed ottenere le autorizzazioni, certificazioni ed attestazioni necessarie volta per volta in base al tipo di manifestazione.

L'organizzatore dovrà far sì che durante l'utilizzo sia sempre presente un responsabile in grado di effettuare operazioni di primo intervento in caso di incendio, allagamento o altra causa. In ogni caso di pericolo o di possibili danneggiamenti il concessionario dovrà avvisare immediatamente le autorità competenti e l'Amministrazione Comunale.

ART. 11 – EVENTI MUSICALI

Con particolare riferimento alle iniziative afferenti eventi musicali, si specifica che sarà onere e cura del richiedente richiedere apposita deroga alle norme vigenti sul rispetto dei limiti acustici.

In ogni caso si specifica che per iniziative aventi per oggetto l'effettuazione di eventi musicali sono di norma, salvo deroghe richieste, autorizzate nei seguenti giorni ed orari:

Venerdì e sabato: fino alle 24:00;

Restanti giorni della settimana: fino alle ore 24:00. A partire dalle ore 23.30 il volume sonoro delle emissioni dovrà essere necessariamente ridotto alla metà.

Limitatamente alle iniziative organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, qualora le esigenze organizzative proprie dell'iniziativa in programma lo impongano, con specifica deliberazione di Giunta potranno essere consentiti orari differenti da quanto sopra indicato.

Art. 12 – RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE

Nella richiesta di concessione, i richiedenti dovranno necessariamente indicare il soggetto Responsabile della manifestazione.

Il responsabile della manifestazione deve aver compiuto la maggiore età ed è il soggetto che risponde in solido, con la persona alla quale è stata data la concessione, del corretto uso della struttura e dell'osservanza delle norme regolamentari.

In particolare il responsabile deve:

- partecipare alla conta dell'inventario delle attrezzature che il Comune mette a disposizione nell'area feste e, al termine della propria manifestazione, sottoscrivere l'elenco delle attrezzature mancanti e da ripristinare;
- provvedere al ritiro delle chiavi e alla loro riconsegna al Comune firmando l'apposito verbale;
- individuare e nominare, qualora non fatto dal richiedente, le persone che si occuperanno della sicurezza e della vigilanza sull'attività e sui partecipanti all'attività;
- vigilare sul corretto uso delle strutture da parte dei fruitori;
- garantire, nei tempi previsti dal presente Regolamento, il rilascio delle strutture integre, perfettamente pulite ed in ordine al termine dell'utilizzo;
- provvedere a spegnere le luci, accertarsi di chiudere i rubinetti dell'acqua e del gas ed i locali alla fine dell'attività;
- segnalare tempestivamente, entro e non oltre 24 ore, qualsiasi danno o malfunzionamento si siano verificati durante l'utilizzo delle strutture;
- mantenere un corretto rapporto con gli altri fruitori della struttura;
- provvedere al riordino delle eventuali attrezzature messe a disposizione ed utilizzate durante le iniziative organizzate;
- assumere a proprio carico la spesa per la pulizia delle strutture e quelle comunque connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature, nonché quelle per l'impiego dei servizi strumentali. La pulizia dovrà essere accurata ed approfondita, impegnando il concessionario a restituire i locali e le attrezzature pienamente agibili e funzionanti per il loro normale impiego;
- organizzare e provvedere al corretto approvvigionamento dei materiali e beni di consumo della cucina, dei servizi igienici e della cassetta di pronto soccorso, che si intendono in toto a carico e spesa del richiedente la concessione;
- procedere alla raccolta e smaltimento dei rifiuti attenendosi alle disposizioni in vigore.

Art. 13 – DIVIETI E OBBLIGHI

All'interno dell'Area Feste è imposto il rispetto dei seguenti principi:

- divieto di manomettere e danneggiare quanto si trovi all'interno ed all'esterno dell'Area Feste;
- divieto di attività contrarie all'ordine pubblico e al buon costume;
- divieto di fumare nei locali chiusi;
- divieto di apposizione di ostacoli ai percorsi di accesso e di uscita;
- divieto di uso improprio delle attrezzature disponibili
- divieto di rendere inagibili le misure di sicurezza esistenti.
- divieto di subconcedere a terzi l'autorizzazione all'utilizzo delle strutture;
- divieto di gettare olio/grasso utilizzato per la preparazione degli alimenti nei pozzetti, nei lavandini ed in luoghi non idonei;
- divieto a riprodurre copia delle chiavi affidategli per l'uso dei locali;
- divieto di affissione manifesti o altro materiale pubblicitario all'interno e all'esterno degli spazi concessi senza preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- l'ingresso di autoveicoli ed automezzi nell'Area Feste è ammesso solo per il carico e lo scarico. I veicoli devono essere parcheggiati nei parcheggi esterni all'Area Feste
- rispetto delle usuali norme di comportamento in locali pubblici o aperti al pubblico e comunque obbligo di attenersi alle disposizioni impartite dal personale dipendente, custode o incaricato dal Comune;
- obbligo di restituzione degli spazi e delle attrezzature da ogni ingombro e debitamente puliti e sistemati;
- il richiedente è obbligato a fornire adeguata copertura assicurativa per tutti i rischi;

Art. 14 – SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni in esecuzione del presente Regolamento potranno essere revocate in qualunque momento, con apposito provvedimento, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per il mancato rispetto delle condizioni indicate dal presente Regolamento e/o nell'atto di concessione, senza che per questo il concessionario possa vantare alcun diritto di indennizzo o rimborso.

La concessione può essere altresì sospesa in qualunque momento con apposito provvedimento, per cause di forza maggiore o al verificarsi di eventi improvvisi ed imprevedibili che possano pregiudicare la fruizione in sicurezza dei beni oggetto di Concessione, senza che per questo il concessionario possa vantare alcun diritto di indennizzo o rimborso.

Art. 15 – AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE E ALTRE AUTORIZZAZIONI

Il rilascio della Concessione all'utilizzo delle strutture è comunque subordinato al possesso, da parte del richiedente o da figura da lui delegata, dei requisiti di legge previsti per l'espletamento delle specifiche attività previste nell'ambito dell'iniziativa organizzata.

In ogni caso, il rilascio della Concessione all'utilizzo delle strutture non solleva il richiedente dagli obblighi derivanti dall'espletamento di talune specifiche attività (ad esempio, piano operativo della sicurezza, gonfiabili, trattenimenti danzanti, tombole e lotterie, somministrazione alimenti e bevande, pareri commissione vigilanza, ecc....) relativi all'ottenimento di autorizzazioni di qualunque genere e/o natura.

Il richiedente si impegna a tenere indenne il Comune da ogni rivalsa o richiesta a qualsiasi titolo avanzata in caso di violazioni dovute a l'inottemperanza, al mancato rispetto o mancata richiesta delle autorizzazioni di cui sopra che dovessero essere necessarie e propedeutiche per poter svolgere la manifestazione.

Art. 16 – SANZIONI

Per ciascuna violazione riscontrata alle norme del presente Regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti che costituiscono reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).

In caso di pluralità o gravità delle violazioni riscontrate, l'Amministrazione Comunale potrà revocare immediatamente l'autorizzazione concessa o sospendere per il futuro la concessione della stessa per le manifestazioni richieste dal medesimo soggetto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo I della Legge 24 novembre 1981, n° 689, nonché dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e le leggi speciali disciplinanti la materia.

L'accertamento delle violazioni di cui al presente regolamento spetta agli agenti della Polizia Locale, nonché ad ogni altro agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria avente titolo ai sensi delle leggi dello Stato e agli Organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria.


Art. 17 – CLAUSOLE GENERALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle leggi in materia, ai regolamenti comunali ed agli usi in vigore.


Art. 18 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore al compimento di un periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa deliberazione di approvazione per 15 giorni.


PLANIMETRIA GENERALE - OPERE ESTERNE
Scala: 1:200




TIPOLOGIA NUOVI CANCELLI



RIPRESI FOTOGRAFICHE STATO DI FATTO



SEZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE ESTERNA



COMUNE DI BARIANO
via A. Locatelli, 4



STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI
VIA PIAVE

OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA

Progetto: Arch. Ferdinando Gualdi





Opere esterne - Planimetria generale e spoglio opere.

Tavola n. **02**

Scala: 1:200

Data: Febbraio 2024




USI SOTTOPOSTI ALLA DISCIPLINA DEL PIANO DEI SERVIZI

- Attività sportiva e culturale
- ATREZZATURE PUBBLICHE IN PROGETTO
- Attività turistica, sportiva e ricreativa



PLANimetria GENERALE STATO DI FATTO
Scala 1:2000



COMUNE DI BARIANO
Via A. Locatelli, 4

STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI
VIA PIAVE

OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA

Progetto: Ark Favaldo Quattrini

Estratto mappa, P.g., Aerofotogrammetria e Planimetria generale

Tavola n. **01**

Scala: 1:2000 - 1:1000

Data: 7 febbraio 2024